



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

**DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA,
STUDI POLITICI E INTERNAZIONALI**

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN GIURISPRUDENZA

Art. 1 – Finalità del Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

1.1. Il presente Regolamento didattico del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (d'ora in avanti: Corso di Laurea) è formulato in applicazione del D.M. n. 509 del 3 novembre 1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", del D.M. 22 ottobre 2004 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei" e del D.M. 25 novembre 2005 "Definizione della classe del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza" e nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo.

1.2. Il presente Regolamento, per garantire la revisione annuale del Corso di Laurea, stabilisce che le modalità didattiche e gli aspetti organizzativi specifici vengano riportati annualmente sul sito internet del Corso di Laurea.

1.3. Il presente Regolamento entra in vigore nell'anno accademico 2025/2026, a partire dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Corso di Laurea.

Art. 2 – Obiettivi formativi.

2.1. Il Corso di Laurea è stato concepito con lo specifico scopo di riqualificare e potenziare il raccordo degli studi giuridici con il mondo del lavoro, fornendo alle Studentesse e agli Studenti competenze più solide e più moderne, in linea con i principali sviluppi in ambito europeo. Il Corso di Laurea fornisce una preparazione giuridica finalizzata, anzitutto, allo svolgimento delle professioni legali (Avvocata/o, Notaia/o, Magistrata/o) e di funzioni giuridico-amministrative (Esperta/o legale in enti pubblici) o giuridico-economiche, caratterizzate da elevata responsabilità e complessità (Esperta/o legale in imprese). Il Corso di Laurea è, altresì, finalizzato all'avvio delle Studentesse e degli Studenti ad ogni attività professionale, autonoma o subordinata, per la quale sia necessaria una approfondita

conoscenza del diritto. L'approccio internazionale del piano formativo attribuisce alle Laureate e ai Laureati le competenze per operare anche nel contesto estero.

2.2. Conformemente agli "obiettivi formativi qualificanti" indicati nel D. M. 25 novembre 2005, e alla luce del D. M. 19 dicembre 2023, n. 1649, il Corso di Laurea si propone di fornire:

- elementi di approfondimento della cultura giuridica di base nazionale ed europea, anche con tecniche e metodologie casistiche, in rapporto a tematiche utili alla comprensione e alla valutazione di principi o istituti del diritto positivo;
- approfondimenti di conoscenze storiche, che consentano di valutare gli istituti del diritto positivo anche nella prospettiva dell'evoluzione storica degli stessi;
- capacità di produrre testi giuridici (normativi e/o negoziali e/o processuali) chiari, pertinenti ed efficaci in rapporto ai contesti di impiego, ben argomentati, anche con l'uso di strumenti informatici;
- approfondite capacità interpretative, di analisi casistica, di qualificazione giuridica (rapportando fatti a fattispecie), di comprensione, di rappresentazione, di valutazione e di consapevolezza per affrontare problemi interpretativi ed applicativi del diritto;
- strumenti di base per l'aggiornamento delle proprie competenze.

2.3. La Laureata e il Laureato nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza sviluppano le seguenti conoscenze e capacità di comprensione:

- acquisiscono un preciso metodo di approccio allo studio delle materie giuridiche, anche attraverso strumenti tecnologici e informatici;
- sviluppano un'approfondita conoscenza del sistema teorico-dogmatico tradizionale, posto a fondamento della cultura giuridica, in rapporto anche al campo economico;
- approfondiscono i contenuti degli ordinamenti storici e dell'ordinamento positivo nazionale;
- si confrontano con i principali problemi filosofici, che riguardano il diritto;
- acquisiscono un'altrettanta compiuta conoscenza dei sistemi giuridici internazionali e di altri Paesi di tradizioni giuridiche più o meno affini;
- sono posti in grado di acquisire un'ulteriore specializzazione di tali profili formativi tramite la frequenza di corsi in lingua inglese;
- acquisiscono un'ampia capacità di comprendere le dinamiche e i meccanismi di funzionamento dei processi di formazione, interpretazione e applicazione delle norme giuridiche, rispetto a tutti gli ordinamenti oggetto di studio.

2.4 La Laureata e il Laureato nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza sviluppano le seguenti capacità di applicare conoscenza e comprensione, essendo in grado di:

- fornire soluzione a problemi giuridici, che insorgano in tutti i campi della realtà economico-produttiva e sociale;

- individuare i procedimenti giuridici più corretti ed efficaci per la realizzazione di un'operazione economica o di qualsiasi altra forma di interazione sociale;
- definire le modalità di risoluzione di controversie giudiziali o stragiudiziali;
- contribuire alla realizzazione di un procedimento amministrativo o di un processo di formazione di norme giuridiche, o più in generale, allo svolgimento della funzione amministrativa e all'erogazione dei servizi pubblici;
- svolgere un'analisi teorico-dogmatica dei sistemi ordinamentali, necessaria per la ricerca scientifica e lo svolgimento dell'attività didattica in ambito giuridico;
- dimostrare capacità critiche, comunicative e argomentative.

2.5. La Laureata e il Laureato in Giurisprudenza, al termine della Laurea a ciclo unico, maturano l'autonomia di giudizio, che consente loro di:

- identificare e raccogliere i dati normativi pertinenti allo specifico problema, che sono chiamate/ie, di volta in volta, ad affrontare e risolvere;
- individuare e selezionare l'afferente materiale dottrinale e giurisprudenziale;
- analizzare i dati predetti alla luce del materiale raccolto;
- accostarsi in chiave critica alla precedente elaborazione del problema, e coglierne tutte le possibili e alternative soluzioni, in consonanza agli interessi da tutelare nella circostanza concreta;
- individuare, se del caso, soluzioni originali, quanto alle tematiche nuove che scaturiscono nel dibattito culturale o professionale, in cui si trovano inserite/ie.

L'acquisizione dell'autonomia di giudizio avviene anche mediante: ricerche specifiche organizzate su temi approfonditi, eventualmente anche in forma collettiva; simulazioni processuali; lezioni impartite con metodo casistico; eventuali tirocini formativi; eventuali periodi di studio all'estero; l'elaborazione e la discussione della tesi di Laurea.

2.6 La Laureata e il Laureato in Giurisprudenza, al termine della Laurea a ciclo unico, maturano abilità comunicative, che consentono loro di:

- padroneggiare compiutamente il lessico giuridico, sapendolo adattare ai diversi contesti in cui si trovano ad operare e ai loro diversi interlocutori;
- esprimere, in modo chiaro, le proprie conclusioni;
- esprimersi anche in, almeno, una lingua straniera;
- sviluppare l'utilizzo degli strumenti tecnologici e telematici, ormai usualmente impiegati nello svolgimento delle attività professionali.

L'acquisizione delle abilità comunicative avviene anche mediante: simulazioni processuali; lezioni impartite con metodo casistico; eventuali tirocini formativi; eventuali periodi di studio all'estero; l'elaborazione e la discussione della tesi di Laurea.

2.7 La Laureata e il Laureato in Giurisprudenza, al termine della Laurea a ciclo unico, maturano capacità di apprendimento, che consentono loro di:

- servirsi degli strumenti tecnici e metodologici ricevuti, per mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione, nella rispettiva attività professionale;
- accedere ai successivi e più elevati livelli della formazione, quali la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, i Master di II livello, i Corsi di perfezionamento e i Dottorati di ricerca.

2.8. Nel rispetto del vincolo del tempo riservato dalla vigente normativa allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale, a ogni credito corrispondono, di norma, sei ore di didattica frontale.

Art. 3 – Requisiti di ammissione al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

3.1. Per essere ammessa/o al Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza la Studentessa o lo Studente deve aver conseguito un diploma di scuola secondaria superiore, o altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Art. 4 – Ammissione subordinata a verifica della preparazione.

4.1. Per l'ammissione al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza è necessario il diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. È richiesto inoltre il possesso delle conoscenze di base acquisite di norma negli Istituti di istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento a: conoscenze linguistiche (capacità di comprendere e interpretare testi in lingua italiana e di esprimersi in modo sufficientemente corretto in lingua italiana) e capacità logico-argomentative.

4.2. La verifica delle conoscenze in ingresso si svolge all'inizio di ogni anno accademico, secondo le modalità definite nel seguente comma 3. Nel caso in cui la verifica delle conoscenze in ingresso riveli carenze nella preparazione richiesta per l'accesso al Corso di Studi, la Studentessa o lo Studente viene indirizzata/o ad attività formative integrative e tutoriali, volte a colmare le lacune evidenziate dalla prova d'ingresso, per assolvere l'obbligo formativo aggiuntivo che ne risulta, entro il primo anno di corso. Tale verifica ha valenza di orientamento, non è selettiva ed è obbligatoria ai fini dell'individuazione degli obblighi formativi; lo scopo della verifica, il cui superamento non è vincolante per l'immatricolazione, è quello di verificare la preparazione in ingresso di Studentesse e Studenti, renderle/i consapevoli delle competenze possedute e individuare eventuali lacune formative da colmare mediante la partecipazione ad attività formative di sostegno, organizzate dal Dipartimento e/o dal Corso di Studio.

4.3. La preparazione iniziale della Studentessa o dello Studente è valutata considerando il profitto conseguito nel corso degli studi di Scuola secondaria superiore. È considerato idoneo, e quindi

sufficientemente preparato a frequentare con profitto il Corso di laurea, chi abbia conseguito il diploma con un punteggio di almeno 70/100 (o 42/60).

4.4. In ottemperanza alla normativa nazionale (art. 6 DM 270/2004), la prova per la verifica delle conoscenze in ingresso, di carattere non selettivo, deve essere sostenuta da chi abbia conseguito il diploma con un punteggio inferiore a 70/100 (o inferiore a 42/60).

4.5. La prova è volta ad accertare il possesso delle conoscenze di base, acquisite di norma negli Istituti di istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento alla capacità di comprendere la struttura logica di un discorso e interpretare brevi testi in lingua italiana. La prova, che si può sostenere una sola volta ed è somministrata attraverso piattaforma "Elly" di Ateneo, consiste di 15 domande. La valutazione della prova attribuirà un punteggio in base 30 (2 punti per ogni domanda). Sarà giudicata/o idonea/o la Candidata o il Candidato che ottenga un punteggio di almeno 18/30. Il superamento della prova non comporta acquisizioni di Crediti Formativi Universitari. La prova è resa disponibile a partire dall'inizio delle lezioni (primo semestre) di ogni anno accademico ed è fruibile liberamente, previa autenticazione con le proprie credenziali personali, da Studentesse e Studenti. L'esito della prova sarà verificabile alla fine del test direttamente sulla piattaforma Elly.

Coloro che non superino o non sostengano la prova entro il 31 dicembre di ogni anno saranno indirizzati ad Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). In particolare, a partire dal 1° gennaio di ogni anno, verrà messo a disposizione, sempre sulla piattaforma "Elly" di Ateneo, un breve corso propedeutico, per consentire a Studentesse e Studenti di familiarizzare con alcuni metodi di approccio alla comprensione di un testo specialistico, anche utilizzando tecniche appropriate per le discipline inerenti al Corso, con particolare riferimento alle strategie per riassumere un testo, all'uso delle mappe mentali e/o concettuali per facilitare il lavoro di sintesi, all'uso di vocabolari specialistici per quanto concerne l'acquisizione corretta di parole e principi cardine. Alla fine del Corso propedeutico, verrà somministrato un test, sempre su Elly, ripetibile più volte. Gli OFA si considerano assolti nel momento in cui il test di verifica è superato. Coloro che non superino la prova entro l'inizio del primo semestre del secondo anno, non potranno sostenere gli esami previsti al secondo anno.

4.6. La prova è obbligatoria per chiunque abbia conseguito all'estero un Diploma di scuola media superiore. Sono esonerate/i dalla verifica delle conoscenze in ingresso, di carattere non selettivo, le immatricolate e gli immatricolati per trasferimento, coloro che effettuino un passaggio da altri Corsi e le immatricolate o gli immatricolati per rinuncia o decadenza che abbiano sostenuto almeno 2 esami nel Corso di provenienza. Sono esonerate/i anche le Laureate e i Laureati presso un altro Corso di laurea.

Art. 5 – Offerta formativa e presentazione del piano degli studi.

5.1. L'offerta formativa e il relativo piano degli studi sono pubblicizzati, ogni anno, attraverso il sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali e sul sito del Corso di Laurea.

5.2. Le modalità di presentazione *on line* del piano degli studi individuale da parte della Studentessa o dello Studente sono rese note attraverso il sito del Corso di Laurea.

Art. 6 – Esami di profitto e formazione della relativa Commissione.

6.1. Le Professoresse e i Professori, a qualunque titolo, degli insegnamenti impartiti nel Corso di Laurea (d'ora in poi: le Professoresse e i Professori o la Professoressa e il Professore) svolgono, in ogni anno solare, non meno di otto appelli, fissati secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

6.2. Nel caso in cui il medesimo insegnamento sia impartito da più Professoresse o Professori, il numero degli appelli annuali deve essere uguale; in caso di mancato accordo tra le medesime e/o i medesimi, prevale la decisione della o del Titolare con maggiore anzianità di ruolo, sentita/o la Presidente o il Presidente del Consiglio di Corso.

6.3. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Dipartimento delibera, con riguardo all'intero anno solare successivo, i periodi entro i quali tenere gli appelli degli esami di profitto degli insegnamenti impartiti nei Corsi di Studio attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

6.4. Rispettando la tempistica comunicata dal Dipartimento ogni anno, le Professoresse e i Professori inseriscono *on line* le date degli appelli degli esami di profitto, che si terranno nell'anno accademico successivo. Il Consiglio del Corso di Laurea approva, di norma, entro il mese di ottobre, il calendario e le Commissioni per gli esami di profitto.

6.5. Le Commissioni sono presiedute dalla Coordinatrice o dal Coordinatore del corso integrato o dalla o dal Titolare dell'insegnamento o, in caso di suo impedimento, da altra o altro Docente titolare di materia affine, nominata/o dalla o dal Presidente del Corso di Laurea. Le Commissioni di esame sono composte dalla o dal Presidente o da una/o o più Componenti scelti tra le altre Professoresse o gli altri Professori ufficiali del Corso, le Ricercatrici o i Ricercatori, le o i Titolari di assegno di ricerca e le Cultrici o i Cultori della materia nominati dal Consiglio di Dipartimento. La seduta d'esame è validamente costituita quando siano presenti almeno due Componenti la Commissione, fra cui la o il Presidente. La ripartizione del lavoro delle Commissioni d'esame in sottocommissioni, o in altra forma di articolazione organizzativa, si attua su indicazione delle rispettive o dei rispettivi Presidenti.

6.6. Delle Commissioni degli esami di profitto possono fare parte anche le «Cultrici della materia» o i «Cultori della materia», previa nomina deliberata, dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo Regolamento. Si intendono «Cultrici della materia» o «Cultori della materia» le persone esperte o le

studiose e gli studiosi non appartenenti ai ruoli del personale universitario Docente e ricercatore, che abbiano acquisito, nelle discipline afferenti ad uno specifico Settore scientifico-disciplinare, documentate esperienze o peculiari competenze, accertate dal Consiglio di Dipartimento.

6.7. Fra un appello di esami e il successivo devono intercorrere non meno di quattordici giorni, nell'ambito della medesima sessione.

6.8. Non è consentita la sovrapposizione di esami di profitto relativi a insegnamenti obbligatori dello stesso anno accademico; non si ha sovrapposizione, ove sia presente una distanza minima di quattro ore, nel medesimo giorno, degli esami di profitto.

Art. 7 – Prove di esame di profitto.

7.1. In ciascuna sessione di esame, la Studentessa o lo Studente in regola con l'iscrizione può partecipare a tutti gli appelli di tutti gli esami per i quali possiede l'attestazione di frequenza.

7.1 *bis*. Per gli insegnamenti impartiti in uno dei Corsi di Laurea attivati dal Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, con suddivisione per lettera alfabetica o per matricola, è fatto divieto alla Studentessa o allo Studente di sostenere il relativo esame di profitto con una Commissione di esame diversa da quella alla quale la Studentessa o lo Studente risulti assegnata/o per lettera alfabetica o per matricola, e il relativo esame, ove sostenuto, è invalido.

7.2. Le prove di esami di profitto sono pubbliche e si svolgono nel giorno stabilito. La Professoressa o il Professore titolare dell'insegnamento, quale Presidente della relativa Commissione degli esami di profitto, può far precedere la prova orale da una prova scritta preselettiva, anche mediante questionario, previa tempestiva pubblicizzazione delle modalità prescelte nel *Syllabus* dell'insegnamento, pubblicato sul sito del Corso di Laurea.

7.3. Prima dell'apertura della lista di iscrizione *on line* all'esame, la o il Presidente della Commissione degli esami di profitto, in caso di sopravvenuto e grave impedimento, può variare la data di uno o più appelli, dandone comunicazione alla o al Presidente del Corso di Laurea e al Servizio per la didattica. Di questa variazione è data pubblicità sulla piattaforma ESSE3. La nuova data non potrà mai essere stabilita in un giorno antecedente quella precedentemente fissata. Soltanto in casi eccezionali e per comprovate esigenze organizzative, la o il Presidente della Commissione degli esami di profitto potrà variare la data dell'appello anche dopo l'apertura delle liste di iscrizione *on line* agli esami, dandone tempestiva comunicazione alle Studentesse e agli Studenti e alla o al Presidente del Corso di Laurea. Date e orario degli appelli non possono in alcun caso essere anticipati.

7.4. La o il Presidente della Commissione degli esami di profitto, che risulti motivatamente impossibilitata/o, il giorno della prova di esame, a svolgere il proprio ufficio, può farsi sostituire da un'altra Professoressa o da un altro Professore del medesimo insegnamento o di un insegnamento affine, previa comunicazione alla o al Presidente del Corso di Laurea e al Servizio per la didattica. In caso di indisponibilità di altra Professoressa o altro Professore a presiedere la Commissione degli esami di profitto, l'appello deve essere sospeso e rinviato a data successiva.

Art. 8 – Svolgimento delle prove di esame di profitto.

8.1. A scelta della o del Presidente della Commissione degli esami di profitto, le prove di esame si svolgono seguendo l'ordine alfabetico o quello, crescente, di matricola delle Studentesse e degli Studenti regolarmente iscritte/i all'esame, oppure altro criterio imparziale.

8.2. Il o la Presidente della Commissione degli esami di profitto ha facoltà di ammettere a sostenere la prova di esame, con precedenza sugli altri, la Studentessa o lo Studente, che giustifichi adeguatamente l'esigenza di essere esaminata/o in deroga all'ordine prescelto ai sensi del precedente comma.

8.3. La o il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare di distribuire convenientemente, anche nell'arco di più giornate, le prove di esame di profitto, dandone adeguata comunicazione; in ogni caso, dette prove debbono terminare, fatti salvi i casi eccezionali e sentito la o il Presidente del Corso di Laurea, entro quindici giorni dalla data di inizio dell'appello.

8.4. Per evidenti ragioni di sicurezza, la o il Presidente della Commissione degli esami di profitto deve curare che, durante le prove di esame di profitto, non siano presenti in aula persone in numero superiore a quello consentito, disponendo che siano allontanate quelle in eccedenza rispetto al predetto numero.

8.5. La Studentessa o lo Studente, che non abbia superato la prova di esame, può presentarsi alla stessa Commissione all'appello immediatamente successivo.

8.6. La valutazione dell'esame è espressa in trentesimi. Ai fini del superamento dell'esame, è necessario conseguire il punteggio minimo di 18. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 30, è subordinata alla valutazione unanime della Commissione esaminatrice. Le modalità di verifica dell'apprendimento e le modalità di comunicazione dei relativi esiti sono specificati nei *Syllabus* dei diversi insegnamenti.

Art. 9 – Verbali.

9.1. A cura della o del Presidente della Commissione degli esami di profitto, o di un'altra o un altro Componente a ciò delegata/o dalla o dal Presidente, i relativi verbali, debitamente compilati, sono caricati al più presto sul sistema informatico di Ateneo, impiegato appositamente per la verbalizzazione *on line*.

Art. 9 bis – Prove *in itinere*.

9 bis. 1. Le eventuali prove *in itinere* si svolgono secondo le disposizioni contenute nel presente articolo.

9 bis. 2. Si definiscono prove *in itinere*:

a) le prove intermedie: verifiche di comprensione degli argomenti fino a quel momento trattati, che valgono quali momenti di autovalutazione per la Studentessa o lo Studente, ma che non comportano un particolare carico di studio (così da non interferire con la frequenza alle lezioni di altri corsi) e che, per quanto tenute in considerazione dalla o dal Docente, non concorrono alla determinazione del voto d'esame;

b) le prove parziali: vere e proprie valutazioni di apprendimento, che impegnano la Studentessa o lo Studente nello studio di diversi argomenti, e che prevedono un voto, o un giudizio, o un *bonus*, a sconto o integrazione della prova finale, e che concorrono a determinarne il risultato finale. Al fine di non distogliere la Studentessa o lo Studente dalla regolare partecipazione ad altre lezioni, le prove parziali possono essere svolte nel periodo terminale del corso, prima delle sessioni di esame, o, per i corsi del I anno, durante la sospensione delle lezioni per la sessione autunnale, ove collocati nel I semestre, o durante la sospensione delle lezioni per la sessione straordinaria, ove annuali.

9 bis. 3. Le modalità di svolgimento delle singole prove *in itinere*, anche se somministrate *on line*, sono disciplinate dai *Syllabus* dei singoli insegnamenti. All'interno degli stessi *Syllabus* sono altresì definiti i criteri di valutazione specifici.

Art. 10 – Verifica della conoscenza delle lingue straniere.

10.1. La verifica della conoscenza delle lingue straniere per il conseguimento dell'idoneità nella prova di Abilità linguistica e/o il relativo riconoscimento delle abilità linguistiche relative ad altre lingue ufficiali dell'Unione europea, diverse dalla lingua italiana, purché, almeno, di livello B1, pari a 6 CFU, si svolge a cura del Centro linguistico di Ateneo.

Art. 11 – Tirocini.

11.1. Le Studentesse e gli Studenti immatricolati a partire dalla coorte 2025/2026, fin dal terzo anno di iscrizione, possono svolgere un tirocinio formativo curriculare da 6 CFU, in sostituzione di un esame di

profitto a scelta libera da 6 CFU, previsto al quinto anno, indipendentemente dallo specifico percorso scelto.

11.2. Diversamente, le Studentesse e gli Studenti, iscritte e iscritti al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza nelle coorti precedenti, che intendano svolgere un tirocinio formativo curriculare, a partire dal terzo anno di iscrizione, sono tenuti a optare, nella compilazione del loro piano degli studi, per una Prova finale consistente nella redazione di una tesi di Laurea, o compilativa o di ricerca, da 15 CFU e nello svolgimento di un tirocinio formativo curriculare da 6 CFU, non sostituivo di alcun esame di profitto.

11.3. L'attivazione del tirocinio avviene *on line* sulla piattaforma ESSE3. Le Studentesse o gli Studenti possono usufruire di tirocini formativi per i quali l'Università di Parma abbia già concluso apposite Convenzioni (a), oppure possono proporre l'effettuazione di tirocini al di fuori delle Convenzioni previamente stipulate dall'Università (b). Nel primo caso (a), la Studentessa o lo Studente deve accedere alla piattaforma ESSE3, prendere visione dei tirocini proposti nella pagina internet dei tirocini *on line*, e accettare il tirocinio che ritiene maggiormente di suo interesse. Nel secondo caso (b), il Soggetto ospitante, individuato dalla Studentessa o dallo Studente, dovrà procedere all'accredito sulla piattaforma ESSE3, richiedere la attivazione di una Convenzione con l'Ateneo, proporre il tirocinio "a Studentessa nota" o "a Studente noto" e, designando una o un Tutor del Soggetto ospitante che seguirà la Studentessa o lo Studente durante il tirocinio. La Studentessa o lo Studente interessata/o potrà quindi procedere all'accettazione di questo tirocinio. In entrambi i casi, la Studentessa o lo Studente individua la o il Docente del Corso di Laurea in Giurisprudenza che assumerà le funzioni di Tutor universitaria/o. La o il Docente-Tutor, presa visione *on line* del tirocinio, provvede a verificare che l'attività descritta sia congrua con il Corso di Laurea in Giurisprudenza e approva mediante convalida *on line*. Gli Uffici amministrativi preposti provvedono ad attivare il tirocinio con la convalida *on line*.

11.4. Al termine del tirocinio, la Studentessa o lo Studente allega, sulla piattaforma ESSE3, la relazione finale sull'attività svolta, unitamente al foglio delle presenze, che certifica le ore di tirocinio effettivamente svolte, e la relazione finale redatta dalla o dal Tutor del Soggetto ospitante. Alla luce della documentazione allegata, la o il Tutor universitaria/o valuta l'attività svolta e, nel caso di parere positivo, dà l'assenso, in via informatica, al riconoscimento, alla Studentessa o allo Studente, di 6 CFU, da registrarsi, esclusivamente per le Studentesse e gli Studenti iscritte e iscritti a partire dalla coorte 2025/2026, in sostituzione di un esame di profitto a scelta libera da 6 CFU. Il riconoscimento è recepito dalla Segreteria Studenti.

11.5. È possibile svolgere il tirocinio formativo all'estero, sotto la supervisione della Commissione per l'internazionalizzazione del Dipartimento.

11.6. Eventuali tirocini oltre il primo comportano, in caso di nulla-osta della o del Tutor universitaria/o, il riconoscimento di 6 CFU extracurricolari, deliberato dal Consiglio del Corso di Laurea.

11.7. È possibile anticipare un periodo di pratica professionale, in costanza dell'ultimo anno del Corso di Laurea, ai sensi di quanto stabilito da apposite Convenzioni stipulate tra il Corso di Laurea e gli Ordini professionali.

11.8. Le attività di tirocinio non potranno essere riconosciute, qualora la Studentessa o lo Studente non presenti la documentazione completa, attestante l'attività svolta, entro sei mesi dal termine del tirocinio.

Art. 12 – Studi all'estero.

12.1. Le modalità per la valutazione delle attività svolte all'estero e per l'acquisizione di CFU sono disciplinate da apposite Linee Guida pubblicate sul sito del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali e dagli appositi Protocolli di doppio titolo, vigenti nell'anno accademico di immatricolazione della Studentessa o dello Studente.

Art. 13 – Prova finale.

13.1. Sono istituite, di regola, quattro sessioni di Laurea per anno accademico.

13.2. Per conseguire la Laurea magistrale, è necessaria la predisposizione e la presentazione di una tesi elaborata sotto la guida di una Relatrice o di un Relatore, eventualmente anche nell'ambito di una esperienza di studio svolta all'estero.

13.3. Per le Studentesse e gli Studenti immatricolate e immatricolati a partire dalla coorte 2025/2026 la Prova finale consiste nella redazione di una tesi di Laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di Laurea, di cui al successivo art. 20, con il conseguimento di 20 CFU. La tesi di Laurea può essere curricolare o di ricerca, ai sensi dell'art. 15 o 15 *bis* del presente Regolamento.

13.4. Diversamente, per le Studentesse e gli Studenti, iscritte e iscritti al Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza, nelle coorti precedenti, la Prova finale del Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza consiste:

a) nella redazione di una tesi di Laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di Laurea, di cui al successivo art. 20, con il conseguimento di 21 CFU; oppure

b) nella redazione di una tesi di Laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di Laurea, di cui al successivo art. 20, con il conseguimento di 15 CFU, previa effettuazione di un tirocinio in Italia o all'estero, per il conseguimento di 6 CFU; oppure

c) nella redazione di una tesi di Laurea scritta e nella sua discussione avanti la Commissione per gli esami di Laurea, di cui al successivo art. 20, con il conseguimento di 15 CFU, previo superamento di un esame di profitto aggiuntivo (scelto secondo criteri di congruenza con il piano degli studi), con il conseguimento di 6 CFU.

Art. 14 – Relatrice o Relatore della Prova finale.

14.1. Relatrice o Relatore della tesi di Laurea può essere la Professoressa o il Professore, a qualsivoglia titolo, attuale titolare di uno degli insegnamenti impartiti dal Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

14.2. La tesi di Laurea deve essere assegnata in una Disciplina, in relazione alla quale la Candidata o il Candidato abbia sostenuto il relativo esame di profitto, valido ai fini curriculari.

14.3. La Relatrice o il Relatore, in considerazione della particolare competenza scientifica sul tema oggetto della dissertazione di Laurea, può affidare la cura della Laureanda o del Laureando a una Ricercatrice o a un Ricercatore, o alla o al Titolare di un assegno di ricerca del medesimo Settore scientifico-disciplinare, o di Settore scientifico-disciplinare affine, che potrà essere presente alla discussione avanti la Commissione per gli esami di Laurea, sicché dovrà darne comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica del Servizio per la Didattica, in tempo utile per la formazione della Commissione per gli esami di Laurea.

14.4. Relatrice o Relatore della tesi di Laurea può essere anche una Professoressa o un Professore di altro Corso di Laurea dell'Ateneo, con il quale la Studentessa o lo Studente abbia sostenuto un esame valido ai fini curriculari, il cui insegnamento non risulti impartito nel Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza.

14.5. Nell'ipotesi in cui il medesimo insegnamento, anche con suddivisione per lettera alfabetica o per matricola, preveda la titolarità di più Professoresse o Professori, ciascuna o ciascuno può essere Relatrice o Relatore della tesi di Laurea.

Art. 15 – Tesi di Laurea curriculare o di ricerca.

15.1. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di Laurea si suddividono in «tesi curriculari» e in «tesi di ricerca», ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 2 e 3.

15.2. Per «Tesi curriculare» si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura e della giurisprudenza sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Relatrice o Relatore alla Commissione per gli esami di Laurea, non può superare tre punti, che sono sommati alla media aritmetica degli esami di profitto sostenuti dalla Laureanda o dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, la media aritmetica.

15.3. Per «Tesi di ricerca» si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima buone capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Relatrice o dal Relatore alla Commissione per gli esami di Laurea, non può superare sette punti, che sono sommati alla media aritmetica degli esami di profitto sostenuti dalla Laureanda o dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, la media aritmetica.

15.4. La Studentessa o lo Studente può proporre alla Relatrice o al Relatore il tipo di tesi prescelto; sarà cura della Relatrice o del Relatore indirizzare la Studentessa o lo Studente verso il livello di tesi più coerente, anzitutto, con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di Laurea previsti. Ai fini della redazione dell'elaborato di tesi, la Candidata o il Candidato è invitata/o a seguire le indicazioni fornite dalla Relatrice o dal Relatore e dal corso di preparazione alla stesura della tesi di Laurea, di cui all'art. 16 del presente Regolamento. Previo consenso della Relatrice o del Relatore, un capitolo della tesi di Laurea potrà essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diverse dall'Italiano, fatte salve le regole espressamente previste dalle apposite Convenzioni per il conseguimento del doppio titolo.

15.5. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 3, e soltanto ove la dissertazione della Candidata o del Candidato presenti adeguati requisiti di sostanza e di forma, oltre ad essere confortata da una soddisfacente discussione in sede di esame di Laurea, alla tesi possono essere riconosciuti otto punti: *a)* nel caso in cui la Studentessa o lo Studente si presenti all'esame di Laurea con la votazione, determinata sulla base della media aritmetica degli esami precedentemente sostenuti, escluso l'eventuale punto aggiuntivo di cui al successivo comma 7, di 102/110 e, dunque, l'attribuzione di otto punti risulti giustificata al fine del conseguimento della votazione finale di 110/110 (senza dichiarazione di lode); *b)* nel caso in cui la Studentessa o lo Studente si presenti con la votazione di 91/110, determinata sulla base della media aritmetica degli esami precedentemente sostenuti, escluso l'eventuale punto aggiuntivo di cui al successivo comma 7, e, dunque, l'attribuzione di otto punti risulti giustificata al fine del conseguimento della votazione finale di 99/110.

15.6. Verificato il rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 5, la Commissione di Laurea può approvare, a maggioranza, l'eventuale assegnazione di otto punti, richiesta, al momento dello

svolgimento dell'esame di Laurea, dalla Relatrice o dal Relatore della tesi. In caso di parità di voti, prevale il voto della o del Presidente della Commissione. L'approvazione o la non approvazione della richiesta sarà segnalata per iscritto nel verbale di Laurea.

15.7. La Studentessa o lo Studente, che consegua la Laurea in Giurisprudenza entro il quinto anno accademico, si vedrà riconosciuto un punto da aggiungere alla valutazione finale. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, che la Studentessa o lo Studente si laurea entro il quinto anno accademico.

15.8. Il presente articolo non si applica alle Studentesse e agli Studenti appartenenti alla coorte 2017/2018 e successive, per le quali o per i quali si applica l'art. 15-*bis*.

Art. 15 *bis* – Tesi di Laurea curriculare o di ricerca.

15 *bis*.1. Quanto disposto dal presente articolo si applica alle Studentesse e agli Studenti appartenenti alla coorte 2017/2018 e successive.

15 *bis*.2. Ai fini del presente Regolamento, le tesi di Laurea si suddividono in «tesi curricolari» e in «tesi di ricerca», ai sensi delle definizioni stabilite nei successivi commi 3 e 4.

15 *bis*.3. Per «Tesi curriculare», si intende la dissertazione che affronti un tema circoscritto e che sia accompagnata da una rassegna critica della letteratura e della giurisprudenza sull'argomento. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Relatrice o dal Relatore alla Commissione per gli esami di Laurea, non può superare tre punti, che sono sommati alla media ponderata degli esami di profitto sostenuti dalla Laureanda o dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, la media ponderata.

15 *bis*.4. Per «Tesi di ricerca», si intende la dissertazione che richieda una trattazione accurata ed esauriente, che esprima elevate capacità di lavoro in autonomia e riflessione critica. In questa ipotesi, il punteggio, proposto dalla Relatrice o dal Relatore alla Commissione per gli esami di Laurea, non può superare otto punti, che sono sommati alla media ponderata degli esami di profitto sostenuti dalla Laureanda o dal Laureando. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, la media ponderata.

15 *bis*.5. La Studentessa o lo Studente può proporre alla Relatrice o al Relatore il tipo di tesi prescelto; sarà cura della Relatrice o del Relatore indirizzare la Studentessa o lo Studente verso il livello di tesi più coerente, anzitutto, con le sue possibilità di studio e con i tempi di presentazione all'esame di Laurea previsti. Ai fini della redazione dell'elaborato di tesi, la Candidata o il Candidato è invitata/o a seguire le indicazioni fornite dalla Relatrice o dal Relatore e dal corso di preparazione alla stesura della tesi di

Laurea, di cui all'art. 16 del presente Regolamento. Previo consenso della Relatrice o del Relatore, un capitolo della tesi di Laurea potrà essere redatto in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, diverse dall'Italiano, fatte salve le regole espressamente previste dalle apposite Convenzioni per il conseguimento del doppio titolo.

15 bis.6. La Studentessa o lo Studente, che consegua la Laurea in Giurisprudenza entro il quinto anno accademico, si vedrà riconosciuto un punto da aggiungere alla valutazione finale. All'uopo, la Segreteria Studenti rende evidente, sul verbale inoltrato alla Commissione per gli esami di Laurea, che la Studentessa o lo Studente si laurea entro il quinto anno accademico.

15 bis.7. La Studentessa o lo Studente, alla quale o al quale siano stati riconosciuti almeno 6 CFU acquisiti all'estero, nell'ambito di uno dei programmi di internazionalizzazione del Dipartimento, si vedrà attribuito un punto aggiuntivo, che sarà reso evidente alla Commissione per gli esami di Laurea sul verbale degli esami di Laurea previamente inoltrato dalla Segreteria.

Art. 16 – Preparazione alla stesura della tesi di Laurea.

16.1. Il Corso di Laurea organizza, con cadenza periodica, un corso di preparazione alla stesura della tesi di Laurea, finalizzato a fornire alle Studentesse e agli Studenti gli indispensabili criteri metodologici, che debbono presiedere alla redazione dell'elaborato, e le nozioni necessarie al reperimento e alla selezione dei materiali e al corretto svolgimento delle relative citazioni.

16.2. Il corso di preparazione si svolge in presenza o mediante la frequenza da remoto, anche nella forma dell'ascolto di apposite lezioni previamente video-registrate e rese disponibili alle Studentesse e agli Studenti.

16.3. Il corso di preparazione è tenuto da una Ricercatrice o da un Ricercatore o da una o un Titolare di assegno di ricerca, che afferisca al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, con impegno a rotazione.

16.4. La frequenza al corso di preparazione non è obbligatoria. Alle Studentesse e agli Studenti che non possano prendervi parte sarà suggerito dalla Relatrice o dal Relatore l'utilizzo di adeguato materiale di riferimento, anche informatico (*slides* e videoregistrazioni), reso disponibile attraverso il sito internet del Corso di Laurea.

Art. 17 – Disponibilità all'ufficio di Relatrice o Relatore di tesi di Laurea.

17.1. Ciascuna Professoressa e ciascun Professore, tenuto conto dei propri impegni istituzionali, può assegnare, con riferimento ad ogni anno accademico, un numero di tesi di Laurea, di regola, non superiore a quindici.

Art. 18 – Adempimenti per sostenere l'esame di Laurea.

18.1. La Studentessa o lo Studente, da sessanta a trenta giorni prima della data di inizio della sessione di Laurea, in cui intenda discutere la tesi, deve provvedere agli adempimenti segnalati nell'apposita pagina internet, reperibile sul sito del Corso di Laurea.

18.2. L'ultimo esame di profitto, prima dell'esame di Laurea, deve essere sostenuto almeno quindici giorni prima dell'inizio della sessione di Laurea.

18.3. La Studentessa o lo Studente è tenuto a presentarsi alla seduta di Laurea con una copia personale della tesi, in formato cartaceo, da consegnare alla o al Presidente della Commissione degli esami di Laurea, per il tempo necessario alla discussione.

Art. 19 – Commissione per gli esami di Laurea.

19.1. La Commissione per gli esami di Laurea è nominata dalla Direttrice o dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali.

19.2. Al fine della formazione delle Commissioni per gli esami di Laurea, su richiesta del Servizio per la Didattica, ciascuna Professoressa e ciascun Professore, ciascuna Ricercatrice e ciascun Ricercatore, e ciascuna e ciascun Titolare di assegno di ricerca afferente al Dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali, è tenuta/o a comunicare la propria disponibilità a far parte delle Commissioni per gli esami di Laurea, nella misura, di volta in volta, richiesta. La mancata comunicazione della propria disponibilità secondo i termini indicati nella richiesta implica la automatica designazione come Componente della Commissione per gli esami di Laurea.

19.3. La o il Presidente della Commissione degli esami di Laurea è nominata/o, di volta in volta, dalla Direttrice o dal Direttore del Dipartimento, anche tenendo conto delle cariche accademiche, in atto o pregresse, ricoperte dalle o dai Componenti la Commissione per gli esami di Laurea, oppure dell'anzianità accademica.

19.4. Le funzioni di Segretaria o Segretario della Commissione degli esami di Laurea sono svolte dalla Ricercatrice o dal Ricercatore meno anziana/o in ruolo, o dalla o dal Titolare di assegno di ricerca meno anziana/o in servizio, facente parte della Commissione.

19.5. In considerazione del numero di Laureande o di Laureandi della sessione, la Direttrice o il Direttore del Dipartimento può proporre la nomina di più Commissioni per gli esami di Laurea, che svolgano i propri lavori anche contemporaneamente.

19.6. La Direttrice o il Direttore del Dipartimento può disporre che le Commissioni per gli esami di Laurea, o la Commissione per gli esami di Laurea, siano costituite da cinque Componenti.

19.7. Qualunque sia il numero dei Componenti la Commissione per gli esami di Laura, il voto sarà espresso in centodecimi.

Art. 20 – Valutazione dell'esame di Laurea.

20.1. Nell'assegnare il punteggio, di cui ai precedenti art. 15 e art. 15-*bis*, la Commissione per gli esami di Laurea deve provvedere alla valutazione:

- globale dei voti, e delle lodi, ottenuti dalla Laureanda o dal Laureando negli esami di profitto curriculari;
- dei tempi di svolgimento degli studi e delle eventuali ulteriori attività attinenti;
- dell'elaborato scritto, sul quale verte la discussione della Laureanda o del Laureando di fronte alla Commissione per gli esami di Laurea;
- della capacità argomentativa ed espositiva, altresì con riferimento ai quesiti posti dalle e dai Componenti la Commissione diverse/i dalla Relatrice o dal Relatore.

20.2. Allo scopo di favorire le condizioni per la ottimale valutazione, di cui al precedente comma, ciascuna o ciascun Presidente delle Commissioni per gli esami di Laurea invita la Relatrice o il Relatore, all'inizio della seduta, a segnalare le tesi a suo avviso meritevoli di valutazione con il massimo dei punti, nonché, in ogni caso, di quelle aspiranti alla dichiarazione di lode.

20.3. La Commissione per gli esami di Laurea può deliberare, all'unanimità, l'attribuzione della lode, nei soli casi in cui: la carriera curriculare della Candidata o del Candidato presenti il conseguimento di più lodi, soprattutto negli esami di profitto relativi a insegnamenti fondamentali; la tesi di Laurea presenti un elevato grado di accuratezza nell'elaborazione e nei risultati raggiunti; la discussione di fronte alla Commissione per gli esami di Laurea abbia dimostrato elevata capacità argomentativa ed espositiva della Laureanda o del Laureando, altresì con riferimento ai quesiti posti dalle o dai Componenti la Commissione diverse/i dalla Relatrice o dal Relatore.

20.4. Nell'ipotesi in cui la Relatrice o il Relatore ritenga meritevole la proposta, alla Commissione per gli esami di Laurea, del conferimento della dignità di stampa a una tesi di Laurea, deve informarne la Direttrice o il Direttore del Dipartimento, al suo indirizzo di posta elettronica di Ateneo, almeno venti

giorni prima della data prevista per l'esame di Laurea. In tal caso, la Direttrice o il Direttore, ricevuta copia della tesi di Laurea da parte della Studentessa o dello Studente, nomina una Commissione di cinque Professoressse o Professori di prima fascia, i quali, almeno tre giorni prima della data fissata per l'esame di Laurea, sono tenuti a comunicarle o a comunicargli, per iscritto, il loro giudizio sulla dissertazione di Laurea, espresso a maggioranza assoluta. Del giudizio espresso dalla Commissione, viene data comunicazione a tutte le e a tutti i Componenti la Commissione per l'esame di Laurea. La Commissione per gli esami di Laurea, tenuto conto del predetto giudizio, può deliberare, all'unanimità, il conferimento della dignità di stampa.

Art. 21 – Riconoscimento degli studi pregressi.

21.1. Le Studentesse e gli Studenti con carriere pregresse e studi universitari già compiuti in Italia o all'estero che si iscrivono al Corso di Laurea in Giurisprudenza possono richiedere il riconoscimento di tali attività, secondo le regole deliberate annualmente dal Consiglio del Corso di Laurea.

21.2. La convalida di attività formative per almeno 30 CFU permette l'iscrizione al secondo anno. La convalida di attività formative per almeno 80 CFU permette l'iscrizione al terzo anno. La convalida di attività formative per almeno 130 CFU permette l'iscrizione al quarto anno. La convalida di attività formative per almeno 180 CFU permette l'iscrizione al quinto anno.

Art. 22 - Disposizioni finali.

22.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento didattico di Ateneo.